



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

Decreto n° 13/2017

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'ESAME DEI RECLAMI / PROPOSTE DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL D.LGS. 546/1992.

IL SINDACO

Visto l'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali, al punto 1 del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

Richiamato l'art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 24.09.2015, n. 156, in tema di mediazione tributaria, che sancisce: *"Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione.*

- 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.*
- 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.*
- 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.*
- 4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.*
- 5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale*

incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

- 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.*
- 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.*
- 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.*
- 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- 10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis”;*

Vista la Deliberazione di G.C. n. 40 del 15/03/2017 con la quale è stato individuato l'ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il Settore Tributi e la figura del Segretario Comunale, quale Responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

DECRETA

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Aldo Maggio, Segretario Comunale, quale Responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Fissa la decorrenza dalla data odierna fino alla fine del mandato amministrativo.

Rivarolo Canavese lì, 15 marzo 2017



IL SINDACO
Alberto Rostagno